

Civile Sent. Sez. L Num. 13383 Anno 2015

Presidente: MACIOCE LUIGI

Relatore: D'ANTONIO ENRICA

Data pubblicazione: 30/06/2015

SENTENZA

sul ricorso 28944-2008 proposto da:

GATE S.R.L. C.F. 01300270012, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RODI 32, presso lo studio dell'avvocato LUCIO LAURITA LONGO, rappresentata e difesa dagli avvocati PIER LUCA NELA, CERSOSIMO SERGIO, giusta delega in atti;

2015

1303

- *ricorrente* -

contro

VITALE LUIGI C.F. vtllgvs4tllg509v, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo

studio dell'avvocato GIUSEPPE FONTANA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO PASTA, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1172/2007 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 10/12/2007 R.G.N. 922/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/2015 dal Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO;

udito l'Avvocato FONZO FABIO per delega verbale FONTANA GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per l'accoglimento del quarto motivo, rigetto del quinto motivo, assorbiti gli altri.



Alleg

R.G 28944/2008

Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto del 9/5/2002 intercorso tra la soc Gate srl e Vitale Luigi con conseguente riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato e condanna del datore di lavoro al ripristino del rapporto ed al pagamento delle retribuzioni dal 21/6/2005.

La Corte ha rilevato che il Vitale era stato assunto con un primo contratto di quattro mesi ex art 8 L n 223/1991, prorogato senza alcuna motivazione; che era stato assunto nuovamente con decorrenza dal 15/1/2002 prorogato il 10/4/2003 per "punte di più intensa attività..."

La Corte ha affermato che i contratti ricadevano sotto la vigenza del dlgs n 368/2001 che richiedeva la forma scritta e la specificazione della motivazione; che nella fattispecie tali ragioni non erano state neppure accennate nei primi contratti ed in modo del tutto generico indicate nella proroga.

Ha concluso, pertanto, per la nullità del termine e la conversione in contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 9/5/2002 -

Avverso la sentenza ricorre la soc Gate. Resiste il Vitale con controricorso e poi memoria ex art 378 cpc.

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art 8, 2 comma, L n 223/1991. Censura l'affermazione della Corte secondo cui era necessario, anche per tale tipo di contratto, la specificazione della causale prevista per altri tipi di contratti a termine.

Il motivo è fondato. Questa Corte ha affermato (v Cass 3374/2003, 16871/2008) che "L'art. 8, comma secondo, legge 23 luglio 1991 n. 223 - che dispone che i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi - ha introdotto una fattispecie di assunzione a termine autonoma ed ulteriore rispetto alle ipotesi contemplate nella legge 18 aprile 1962 n. 230, che prescinde da ogni riferimento a cause oggettive (richieste nelle ipotesi regolate dalla legge n. 230 del 1962) in quanto implica solamente, per la sua legittimità, un requisito soggettivo (lo stato di disoccupazione del lavoratore e la sua iscrizione nelle liste di mobilità), e pone, quale unico limite temporale, una durata massima non superiore ai dodici mesi,"

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

V. Leon

La sussistenza di detti requisiti , nella specie, non risultano contestata. Lo stesso Vitale del resto aveva chiesto la conversione del rapporto a tempo indeterminato a decorrere dal 10/4/2003 e cioè con riferimento al periodo successivo ai tre contratti stipulati sulla base della norma di cui all'art 8 citato -

2)Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme .
Afferma che la causale specifica dell'apposizione del termine non era necessaria per la proroga ma solo in caso di prima assunzione .

Il motivo è infondato . La proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 230 del 1962, ora art 4 degls 368/2001, è legittima se concorrono due condizioni, fra loro connesse, costituite dalla identità dell'attività lavorativa rispetto a quella per la quale il contratto è stato stipulato (intesa nella dimensione oggettiva riferibile alla destinazione aziendale del lavoro e non riducibile alle mansioni del lavoratore) e dalla ricorrenza di esigenze contingenti ed imprevedibili, ontologicamente diverse da quelle che costituivano la ragione dell'iniziale contratto , le quali non integrino una situazione che, al momento della stipulazione del contratto a termine , l'imprenditore possa, anche in via di mera probabilità, rappresentarsi secondo l'"id quod plerumque accidit", quale sviluppo della situazione esistente.(cfr Cass n 9993/2008)

Nessun elemento risulta accertato in tal senso nella fattispecie in esame .

3)Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art 1, 2 comma, dlgs n 368/2001 .Rileva che è sufficiente il mero richiamo all'ipotesi prevista dalla legge senza necessità della dettagliata esposizione della natura, entità e durata temporanea che legittima il contratto a termine .

Il motivo è infondato .La causale deve essere specifica,Il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, di "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES" stabilisce ai primi due commi:"1 - È consentita l'apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. 2 - L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1".

Questa Corte ha affermato (cfr Cass n 2279/2010) che “ con l'espressione sopra riprodotta, di chiaro significato già alla stregua delle parole usate, il legislatore ha infatti inteso stabilire un vero e proprio onere di specificazione delle ragioni

oggettive del termine finale, perseguendo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni nonché l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto (così Corte Costituzionale sent. 14 luglio 2009 n. 214). Il decreto legislativo n. 368 del 2001, abbandonando il precedente sistema di rigida tipizzazione delle causali che consentono l'apposizione di un termine finale al rapporto di lavoro (in parte già oggetto di ripensamento da parte del legislatore precedente), in favore di un sistema ancorato alla indicazione di clausole generali (ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo), cui ricondurre le singole situazioni legittimanti come individuate nel contratto, si è infatti posto il problema, nel quadro disciplinare tuttora caratterizzato dal principio di origine comunitaria del contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr., in proposito, Cass. 21 maggio 2008 n. 12985) del possibile abuso insito nell'adozione di una tale tecnica. Per evitare siffatto rischio di un uso indiscriminato dell'istituto, il legislatore ha imposto la trasparenza, la riconoscibilità e la verificabilità della causale assunta a giustificazione del termine, già a partire dal momento della stipulazione del contratto di lavoro, attraverso la previsione dell'onere di specificazione, vale a dire di un' indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale”.

4)Con il quarto motivo denuncia violazione dell'art 112 cpc , Nullità della sentenza per vizio ultrapetizione . La società rileva che la Corte d'appello aveva affermato la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato a decorrere dal 9/5/2002 sebbene il Vitale avesse chiesto la conversione a decorrere dal 10/4/2003.

Il motivo è fondato. La nullità dei contratti a termine riguarda soltanto i contratti decorrenti dal 15/4/2003 in quanto per i contratti precedenti è legittima l'apposizione del termine ex L n 223/1991. Il Vitale , come emerge dalle stesse conclusioni riportate dalla Corte d'appello, ha chiesto la conversione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato a decorrere dal 10/4/2003 . La Corte , pertanto, ha violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato disponendo la conversione del rapporto a tempo indeterminato da epoca antecedente in contrasto con quanto richiesto dal ricorrente .

5) Con il quinto motivo la ricorrente censura la quantificazione del risarcimento come fatta dalla Corte territoriale ed ha chiesto l'applicazione della L. n. 133/2008 in base alla quale era previsto in caso di conversione un indennizzo limitato tra 2,5 e 6 mensilità.

La norma citata dalla società è stata dichiarata incostituzionale, in epoca successiva alla proposizione del ricorso, con sentenza n. 214 dell'8 luglio 2009.

La questione della misura del risarcimento, a prescindere dalla fondatezza del motivo di cui sopra con riferimento alla legislazione previgente, deve ora trovare la sua disciplina nell'art. 32, commi 5 e 6, della L. n. 183 del 2010. Tale disposizione, come noto, stabilisce che, "nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8....".

"In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà". "Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l'eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell'art. 421 c.p.c.".

Tale disciplina, applicabile a tutti i giudizi pendenti, anche in grado di legittimità (sul punto v. già Cass. Ord. 28-1-2011 n. 2112), come è stato affermato da questa Corte (v. Cass. 31-1-2012 n. 1409. Cass. 31-1-2012 n. 1411), alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 303 del 2011, è fondata sulla ratio legis diretta ad "introdurre un criterio di liquidazione del danno di più agevole, certa ed omogenea applicazione", rispetto alle "obiettive incertezze verificatesi nell'esperienza applicativa dei criteri di commisurazione del danno secondo la legislazione previgente.

Alla luce, infatti, di tale disposizione, il risarcimento, seppur nella misura

forfetizzata prevista, è sempre dovuto in favore del lavoratore, a prescindere dalla costituzione in mora del datore di lavoro e dall'esistenza stessa di un danno effettivo per il lavoratore, non assumendo, nella struttura della norma, alcun rilievo l'*aliunde perceptum*, che non vale più a delimitare la misura del danno risarcibile dal creditore della prestazione, tenuto ad adempiere l'obbligazione per il sol fatto dell'accertamento della nullità del termine, in virtù di una norma, che, per come non ha mancato di avvertire lo stesso giudice delle leggi (cfr. Corte cost. n. 303 del 2011), assume contenuto eminentemente sanzionatorio.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione, la quale provvederà a nuovo esame della misura del risarcimento dovuto al lavoratore sulla base dei principi indicati, ⁽¹⁾ regolando anche le spese del presente giudizio. ^{(1) e con riguardo al periodo di rapporto convertito che da essi discende}

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Roma 19/3/2015